

1^a TORNATA DELL'11 GIUGNO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Discussione generale del progetto di legge per l'ordinamento del credito fondiario — I deputati Camerini e Romano Giuseppe ritirano i loro emendamenti, dopo osservazioni — Voto motivato del deputato Calvo, accettato dal ministro per l'agricoltura e commercio — Voto motivato del deputato Sineo — Istanze dei deputati Plutino Agostino, Piolti De' Bianchi e Romano Giuseppe — Spiegazioni del ministro per le finanze e del deputato Valerio — Approvazione dei ventidue primi articoli — Osservazioni, e proposta del deputato La Porta all'articolo 23 pel Banco di Sicilia — Istanza del deputato Piolti De' Bianchi — Dichiarazioni del ministro — Voti motivati dei deputati Sineo e Nisco — Osservazioni dei deputati Restelli, relatore, Mellana, Asproni e Cancellieri — Approvazione delle proposte dei deputati Sineo e La Porta, e degli articoli, dal 23 al 25 — Altra proposta del deputato Piolti De' Bianchi, ritirata dopo dichiarazioni del ministro per l'agricoltura e commercio — Approvazione degli ultimi articoli.*

La seduta è aperta alle ore 9 1/4 antimeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Il deputato Frapolli chiede un congedo di giorni otto.

(È accordato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO FONDIARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'ordinamento del credito fondiario nelle provincie continentali.

La discussione generale è aperta.

PLUTINO AGOSTINO. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La farà a suo turno. Ora ha facoltà di parlare il deputato Camerini.

CAMERINI. Nell'iscrivermi in merito avevo obbedito al regolamento presentando due emendamenti che potevano in talune parti modificare essenzialmente la legge: però persuaso della necessità in cui trovasi la nazione di essere dotata dell'istituzione del credito fondiario, e dividendo pienamente il desiderio che ne mostra la Camera, io mi induco a ritirare i due emendamenti che erano relativi a' capi seguenti: 1° che le minori somme di credito fino a lire 2000 si pagassero in contanti; 2° che si guardasse bene alla restrizione del concetto di una prima ipoteca, onde l'istituzione del credito fondiario non fosse inceppata o resa inutile soprattutto dalle ipoteche legali specialmente per doti, salvo il giudizio di riduzione, che premono sopra tutta la massa dei beni e nell'interesse di

quasi tutti i proprietari. Mi limiterò quindi, ritirando gli emendamenti suddetti, a raccomandare all'onorevole ministro di curare l'istituzione del credito agricolo, che provvede alle prime necessità nell'interesse dei piccoli proprietari che non godranno giammai del credito fondiario, e dovessero andar negoziando nelle Borse cartelle di credito fondiario.

Non mi diffondo a dimostrare la necessità di questo provvedimento, perchè la Camera, che è meglio di me edotta delle condizioni economiche, ed il ministro, che in simiglianti teorie è maestro, ne comprenderanno a primo motto l'importanza.

In quanto alla seconda parte, intorno cioè alle prime ipoteche legali e giudiziali, che anche nel nostro Codice civile abbracciano l'intera massa dei beni posseduti dal debitore della ipoteca che mal potrebbe liberarsene in tutti i casi di legale ipoteca col giudizio di riduzione consentito dalle disposizioni transitorie, la mia raccomandazione si ridurrà a ciò che l'onorevole ministro curi che le istituzioni bancarie, le quali hanno preso parte a questa istituzione di credito fondiario, non siano soverchiamente scrupolose ad applicar troppo alla lettera l'articolo 8 (a) del progetto di legge, semprechè nello interesse degli istituti trovino la loro convenienza, assicurando il credito con una massa di beni che, dedotto il doppio della ipoteca, sia più del doppio della somma domandata in credito. In contrario le operazioni saranno limitatissime ed il vantaggio della istituzione distrutto.

Sacrifico i miei emendamenti, ripeto, nell'interesse di questa necessaria ed importantissima istituzione, perchè respingendosi dalla Camera preoccupata di sollecitudine non resti violato il principio, ovvero, appro-

vandosi tra gli andirivieni inevitabili del ritorno al Senato e quindi alla Camera, fosse ritardata un'istituzione tanto desiderata dalla nazione e dalla quale tanto bene ci ripromettiamo. Volentieri quindi faccio il sacrificio della mia proposta, rimettendome al senno del ministro e delle amministrazioni dei diversi istituti di credito, che concorrono a fondare il credito fondiario.

ROMANO G. Facendomi carico delle condizioni in cui trovasi la Camera, sarò anch'io brevissimo, riducendo ai minimi termini quello che aveva in animo di dire su questo importantissimo soggetto.

Io intendeva di rilevare non già i ben conosciuti e grandi vantaggi generici delle vere istituzioni di credito fondiario, non adulterate dal tarlo della *speculazione* bancaria; ma i pregi speciali di questo progetto per l'indole sua propria, e per lo speciale suo congegno.

E per vero esso, utilizzando il credito meritamente goduto dai cinque istituti che vengono ora a costituire il credito fondiario, poggiano questa novella loro operazione sopra le più solide basi della propria sicurezza, e danno alle cartelle fondiarie tali guarentigie, e tali privilegi da renderle in breve ricercate come il migliore impiego del paese.

Voleva altresì notare come il credito di ciascuno dei cinque istituti crescerà pel provvido discentramento e limitazione della zona entro cui opera con piena conoscenza di causa.

E sopra tutto volea congratularmi come la importante istituzione ci venga dalle forze proprie e dai propri capitali, senza che l'erario dello Stato faccia alcuno di quei sacrifici che il capitale straniero ci richiedeva, per portarci il regalo di un altro aggio, non già un vero credito fondiario.

Ma per le angustie di tempo in che ci troviamo, io mi limito a dichiarare, che darò volentieri il voto al progetto già unanimemente accolto dall'altro ramo del Parlamento, ed a raccomandare alla Camera ed al Ministero quattro sole cose.

La prima, d'invitare il Ministero con un apposito ordine del giorno ad estendere l'istituzione del credito fondiario alle provincie di Sicilia e di Sardegna, che certo sono tra le più benemerite dello Stato, e che per le loro peculiari condizioni meritano tutta l'attenzione della Camera e del Governo.

Io raccomando inoltre all'onorevole ministro di non addormentarsi su quella frase della Commissione con cui affermava essersi dai nuovi Codici provveduto *largamente* alle guarentigie del capitale.

A questo proposito ho detto altra volta, e ripeto in questa circostanza alla Camera, che invano si spera ottenere il rapido e sicuro movimento della proprietà fondiaria fino a che non sarà riformato a norma delle presenti condizioni sociali il sistema delle prescrizioni che è un vero anacronismo: e più invano si spera la sicurezza dei prestiti ipotecari fino a che una legge

non disponga la trascrizione degli atti di rivendica e d'interruzione delle prescrizioni, che i novelli Codici han voluto, in contraddizione de'principii sanciti dalle altre loro disposizioni, occultare come laccioli per irretire il capitalista, e porlo nell'impossibilità di sapere se il fondo ipotecato appartenga o no a colui che lo ipoteca.

In terzo luogo io raccomando caldamente alla saggezza dell'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio, ed a quello delle finanze, di considerare alla condizione che la crisi finanziaria, e l'ultimo decreto 2 maggio hanno fatto a tutte le Banche di credito e soprattutto al Banco di Napoli.

Se a quella condizione non si ripara con qualche provvedimento che gli onorevoli ministri anzidetti sapranno escogitare, valendosi degli straordinari poteri concessi dalla Camera al ministro delle finanze, io temo molto che questa provvida istituzione rimarrà forse per molto tempo lettera morta. Ed al contrario tengo per sicuro che se un qualche temperamento sarà preso, la istituzione del credito fondiario darà dal primo giorno i più splendidi risultamenti; e sarà non solo il giubileo de' debitori ora oppressi dalla più mostruosa usura; non solo il migliore mezzo di render lievi le più gravi imposte, ma la più larga sorgente della prosperità nazionale.

Finalmente non posso non raccomandare all'onorevole ministro le premure già dategli dall'onorevole collega Camerini intorno all'istituzione del credito agrario. Non potrebbero forse utilizzarsi in pro del credito agricolo e forse del credito operaio i grandi mezzi di cui dispongono, e non sempre bene, i tanti istituti di beneficenza?

Non potrebbe forse addirsi una parte dell'asse ecclesiastico, per creare in ogni comune un piccolo istituto di credito agrario, per liberare l'onesto contadino dagli artigli dell'usuraio? Sarebbe questo il più santo, ed il più utile impiego di quell'asse, anche secondo la mente di coloro che largirono i beni alle chiese.

Io richiamo su di ciò la particolare attenzione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Calvo ha facoltà di parlare.

CALVO. Prima di tutto prego l'onorevole signor ministro di dirmi se accetta il mio ordine del giorno, che ho già presentato, concepito in questi termini:

« La Camera, invitando il Ministero a far sollecitamente gli uffizi necessari per estendere all'isola di Sardegna l'istituzione del credito fondiario, valendosi di tutti quei mezzi che crederà più acconci, onde possa riuscire maggiormente vantaggioso, passa alla discussione del progetto di legge. » (*Segni di assenso del ministro Berti*)

Siccome il signor ministro dimostra di accettare il mio ordine del giorno, per non far perdere un prezioso tempo alla Camera, tralascio di svilupparlo, e mi limiterò a ricordare all'onorevole ministro che la

Sardegna manca di Banche di credito e di Case bancarie, per cui l'usura che ivi viene esercitata è enormissima ed incompatibile col prodotto del suolo.

È quindi di estrema urgenza che il signor ministro voglia occuparsi seriamente di creare in quell'isola (indipendentemente all'istituto del credito fondiario) delle Banche agricole, onde svilupparvi l'agricoltura, senza di che, ripeterò anche in questa occasione, le nuove leggi d'imposta non saranno per colà che una lettera morta.

Io non dubito che l'onorevole signor ministro troverà le migliori disposizioni in quei Consigli provinciali, pel concorso di quelle due provincie, e voglio sperare che farà buona accoglienza a questa mia preghiera.

CARBONI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Porta per una mozione d'ordine.

LA PORTA. Pregherei la Camera di sospendere la discussione dell'ordine del giorno dell'onorevole Calvo che si riferisce al credito fondiario nella Sardegna e nella Sicilia. Siccome di questa questione è parola all'articolo 23 dell'attuale disegno di legge, si potrà allora discutere l'ordine del giorno di che si tratta. Per tal modo si farà più cammino, e la Camera potrà guadagnare maggior tempo che non farebbe coll'intraprendere una discussione prematura.

BERTI, ministro d'agricoltura e commercio. Se la Camera vuole discutere subito l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Calvo od altre proposte che si riferiscano alla Sardegna ed alla Sicilia, non ho alcuna difficoltà da opporre. Se in vece si stima più opportuno di rimandare tale discussione all'articolo 23, mi riservo di manifestare allora le mie intenzioni.

Debbo però fin d'ora dichiarare che sono dispostissimo ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Calvo, ed a far quanto per me si potrà perchè possano, al più presto possibile, aver qualche istituto di credito fondiario, la Sicilia, la Sardegna, e specialmente questa ultima, la quale, come faceva osservare l'onorevole Calvo, manca d'ogni istituto di credito. Questo difetto assoluto di cosiffatti stabilimenti mette la Sardegna in una condizione assai dura, principalmente in presenza delle nuove imposte.

In quanto alle osservazioni che furono fatte riguardo all'istituzione di Banche di credito agricolo, non ho che a ripetere le stesse dichiarazioni che già feci nel Senato del regno, e anzi dirò che è già allestito un progetto di legge, e che forse io avrei presentato a questa Camera stessa se le contingenze presenti non me ne avessero distolto.

Intanto posso assicurare la Camera che dal canto mio non ometterò nè studio nè fatica perchè anche questa parte del nostro credito possa avvantaggiarsi.

CALVO. Io ringrazio distintamente l'onorevole mini-

stro delle sue buone disposizioni a questo riguardo, e fo voti che quanto prima esse abbiano compimento.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Calvo, e non avendò difficoltà che si aspetti a trattare la questione proposta nel suo ordine del giorno quando si discuterà l'articolo 23 a cui si riferisce, non debbe aver seguito la mozione d'ordine messa in campo dal deputato La Porta, e possiamo continuare la discussione generale.

SINEO. Se non fossi penetrato della gravità e della urgenza delle circostanze attuali, io vorrei far notare alla Camera che non tutte le disposizioni contenute in questo progetto di legge sarebbero scevre di qualche nota di biasimo. Quanto a me, io credo che il credito fondiario si potrebbe di molto semplificare ad esempio di ciò che faceva or sono circa 70 anni una celebre Assemblea, che ebbe il coraggio d'introdurre in questa materia, come in ogni altra parte dell'organamento sociale, salutari e radicali riforme.

Io ritengo che il credito fondiario si porterà alla sua più alta perfezione quando si sarà riuscito a dare ai possessori di stabili le stesse agevolzze che si danno a quelli che posseggono, o si presumono possedere ricchezze mobili. Ciò nondimeno, tenendo conto della repugnanza che il sistema cui io accenno incontra tuttora in parecchi tra i nostri uomini di Stato, non ho mancato, per parte mia, di somministrare anche ai signori ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio i mezzi che ebbi sotto mano per attuare qualche cosa che s'avvicinasse alle loro idee.

Mi rincresce non vedere al suo banco l'onorevole Sella al quale, sin dal momento in cui assunse per l'ultima volta il portafoglio delle finanze, diedi tutte le indicazioni che gli potevano giovare per introdurre in Italia il credito fondiario sopra una larga base con capitali forestieri senza sottoporsi a nessuno dei vincoli perniciosi cui sarebbesi sobbarcata la nazione se si fossero accettati i precedenti progetti d'iniziativa ministeriale. Mi è paruta assai commendevole la risoluzione presa più tardi dall'onorevole Sella, di valersi per questa grande impresa, degli stabilimenti esistenti nel paese, disposti ad assumerne il carico. Solo mi rincresce, ed è cosa alla quale bisognerebbe rimediare, e credo si potrà e dovrà rimediare dal Ministero, mi rincresce che tutti gli stabilimenti del genere di quelli che furono interessati in questa impresa, non siano stati interpellati onde vedere se volessero associarvisi. Furono lasciati in disparte senza motivo parecchi istituti ragguardevoli e sommamente benemeriti. Citerò, a cagion d'esempio quello esistente nella capitale di uno degli antichi Stati nel quale l'agricoltura è la principale risorsa. Avvi in Parma una istituzione affatto simile a quella della Cassa di risparmio di Milano, uno fra i corpi morali, coi quali il Governo fece la convenzione di cui vi si domanda l'approvazione.

Le provincie contigue di Parma e di Piacenza sono pure da annoverarsi fra quelle in cui si sente maggior-

mente il bisogno di mettere in moto la ricchezza fondiaria.

Non posso dispensarmi dall'esprimere il rincrescimento che la Cassa di risparmio di Parma non sia stata chiamata a costituire anch'essa un centro di credito fondiario in quelle regioni cui si rende ogni giorno più necessario l'essere ravvivate da capitali giranti.

A me pare poi ancor più dura e biasimevole l'esclusione momentanea, ma vera esclusione dal beneficio del credito fondiario, a danno delle isole di Sicilia e di Sardegna.

Io credo che vi fu nella convenzione un errore il quale sarebbe facile a correggere.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Sineo: se non le dispiace, ella potrebbe fare queste osservazioni quando verrà in discussione l'articolo 23, perchè sembra che meglio si attengano a quell'argomento anzichè alla legge in generale. Faccio quest'avvertenza, non per toglierle la parola, ma per procedere innanzi più sollecitamente.

SINEO. È poca cosa quello che ho a dire, e mi pare cosa che appartenga alla discussione generale, perchè non intendo di proporre emendamenti, e mi limiterò a promuovere un ordine del giorno.

L'articolo 2 della convenzione dice che gli stabili che possono essere dati in ipoteca a cautela di mutui fondiari devono essere situati nel compartimento territoriale assegnato all'istituto che fa il mutuo.

Questo divieto ai singoli istituti di accogliere ipoteche fuori del proprio compartimento, non mi pare potersi giustificare. Non avrei neppur voluto che si fosse attribuita ai singoli istituti una giurisdizione territoriale. Perchè non lasciare a ciascuno, secondo la propria convenienza, di ricorrere ad un istituto piuttosto che ad un altro? Perchè non stabilire una specie di concorrenza che in definitiva sarebbe una maggior guarentigia?

Questa è una questione simile a quella della Banca unica, e della molteplicità delle Banche, che spero verrà col tempo risolta in favore della libera concorrenza.

Ma anche ammesso il vostro sistema di territorialità, avreste dovuto formolare diversamente la vostra convenzione per non recare un gratuito danno e colpire di un'odiosità assoluta le due grandi isole. Si capisce che ciascun istituto abbia il suo raggio di giurisdizione, che ciascun istituto non possa ricevere in ipoteca beni posti nel raggio di un altro istituto; si stabilisce per ciascun istituto una specie di monopolio sul territorio che gli è assegnato: ma per quei territori che non sono assegnati ad alcun istituto, come la Sardegna e la Sicilia, perchè impedire che si ricorra ad istituti posti in altri territori? perchè volete proibire, per esempio, all'istituto di San Paolo di Torino di somministrare danaro ai Sardi od ai Siciliani? E ciò davvero rende in questo momento la legge odiosa, e cagiona una giu-

sta ripugnanza in coloro che appartengono a quelle due isole. Ad essi è assolutamente vietato di offrire i loro beni in ipoteca a qualsiasi istituto italiano che abbia contrattato col Governo. Le parole sono chiare, e mi sembrerebbe molto difficile introdurre un'interpretazione diversa: e queste parole saranno convertite in legge quando la Camera abbia approvato il progetto che le è sottoposto. Gli stabili non potranno essere dati in ipoteca se non sono situati nel compartimento territoriale assegnato a ciascun istituto.

A qualunque istituto si rivolgano i Sardi ed i Siciliani, loro si risponderà sempre: noi non possiamo ricevere in ipoteca i vostri beni. Se è possibile un'altra interpretazione, io desidero che prevalga, ed allora sicuramente vi sarà un errore di meno nel progetto di legge del quale vi si chiede l'approvazione. Del resto, nell'evidenza del beneficio che questo progetto attualmente somministra alla maggior parte delle popolazioni del regno, io credo che il solo partito per ora sia di accettare le buone disposizioni in cui mi pare si trovi il Ministero di rimediare al più presto che gli sia possibile agl'inconvenienti che furono lamentati. In questo senso ho formulato e deposto fin dal principio della seduta il seguente ordine del giorno che spero sarà adottato:

« La Camera, nella fiducia che il Ministero farà uso delle facoltà riservatele dall'articolo 23 con tutta quella larghezza e quella sollecitudine che saranno ragionevolmente reclamate dalle popolazioni interessate, passa alla discussione degli articoli.

Quest'ordine del giorno, come vede l'onorevole Calvo, quadra perfettamente colle sue idee. Solo è più esteso ed abbraccia anche quegli istituti che esistono nel continente e non furono contemplati nella convenzione annessa alla legge, col dare questo impulso al Governo potete concorrere a favorire le popolazioni, specialmente le agricole, che hanno grandi ricchezze fondiarie nello Stato. E dico popolazioni che hanno ricchezze fondiarie, perchè esse saranno direttamente beneficate in questo modo; ma naturalmente anche gli altri cittadini che hanno bisogno di danaro avranno ben maggiori agevolezze a procurarsene anche per le industrie d'ogni genere quando siano in moto le carte rappresentanti la ricchezza fondiaria. Noi troviamo in molte parti del regno un lodevole impulso a dar vita a molte industrie che per l'addietro erano intieramente sconosciute. Specialmente dobbiamo lode agli abitanti delle provincie meridionali i quali s'ingegnano in ogni guisa per far dimenticare le trascuranze dei tempi passati.

Noi vediamo che persino l'insegnamento fa in alcune parti del regno, e specialmente nelle provincie meridionali oggetto di lodevoli e profittevoli speculazioni.

Abbiamo un esempio veramente ammirabile dato da un ottimo cittadino il quale fondò a Napoli sopra una larga scala un istituto chimico che mancava, si può

dire, in Italia. Ebbene, quest'esempio, così lodevole, così proficuo sarà facilmente imitato quando si spanda su tutta l'Italia come nelle vene del corpo umano questo sangue della ricchezza monetizzata che è necessario per attivare ogni specie di industria.

Accennava alla facoltà chimica stabilita in Napoli nel principio di quest'anno dal benemerito professore Carlo Cassola; cosa che ha fatto veramente con elementi tali da appagare s'omamente coloro che desiderano il progresso della scienza e dell'industria, e sembra proprio che Napoli, in questa parte, come in quella della monetizzazione della carta necessaria per rappresentare il mancante metallo, abbia voluto percorrere a tutte le altre parti del regno.

Qualunque sia l'esito di questa legge che spero sarà approvata, io non posso non esprimere un desiderio perchè si congiungano al più presto possibile tutte le forze che si possono raccogliere, onde venire in aiuto ed ai possessori dei fondi, e a tutti i generi d'industria ai quali mancarono evidentemente finora i capitali giuranti, ed io sono persuaso che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio porterà in questo così importante argomento tutta quella solerzia di cui egli è largamente suscettibile.

PRESIDENTE. La Camera, pochi istanti or sono, ha deciso di riservare all'articolo 23 la votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Calvo; credo che vorrà fare la stessa cosa per quello presentato dall'onorevole Sineo, al quale darò facoltà di svolgerlo quando verrà in discussione l'articolo che ho testè accennato.

La parola è all'onorevole De Cesare per una mozione d'ordine.

DE CESARE. L'onorevole presidente è perfettamente nell'ordine delle mie idee; e poichè vedo che tanto l'ordine del giorno dell'onorevole Sineo, quanto quello dell'onorevole Calvo, e le rivelazioni lodative in ordine al credito fondiario fatte dall'onorevole Romano, hanno tutti il loro luogo nell'articolo 23, io prego la Camera a volere votare la legge sino all'articolo 23, e poi riassumere in una sola discussione tutti gli ordini del giorno proposti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Io sarò brevissimo. (*Bravo!*) Io approvo la legge, solamente domando una dichiarazione. Nella legge primitiva, all'articolo 4, era detto: « Nell'intervallo di sei mesi dal dì della costituzione della società saranno stabilite delle agenzie in Milano, Bologna, Firenze, Genova, Napoli e Palermo, per agevolare le operazioni.

Il Governo del Re determinava in seguito altre quattro città per stabilirvi nuove agenzie.

In questa legge che oggi discutiamo, e che io approvo con lieto animo, non trovo nulla di questo.

Io mi preoccupo di sapere se saranno subito istituite queste agenzie in tutte le città d'Italia, e se si darà un ampio sviluppo a queste agenzie, poichè non vorrei che

succedesse in Italia l'inconveniente che successe in Francia, ove il credito fondiario, anzichè essere di utilità all'agricoltura, ha impiegato quattro quinti dei suoi capitali nei palazzi di Parigi. Siccome il nostro paese è eminentemente agricolo, e siccome i massimi risultati di prosperità non potremmo ottenerli che dallo sviluppo dell'industria agricola (*Bene!*), così io prego l'onorevole signor ministro ad estendere, quanto più può, queste agenzie in tutte le città italiane.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Si è tolto quell'articolo 4 appunto perchè non si vedeva la convenienza di doverlo inserire in una legge. Il Governo del Re certo farà eccitamenti a tutti questi Banchi perchè stabiliscano agenzie, ma d'altra parte è nel loro tornaconto lo stabilirle, e non sarebbe stato conveniente di voler loro imporre tale istituzione. È molto meglio lasciare che questi Banchi facciano quello che credono più opportuno per i loro interessi, ed il Governo per parte sua farà loro eccitamenti, senza imporre per legge lo stabilimento di queste agenzie.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del credito fondiario nelle provincie continentali del regno, colle modificazioni infra riferite. »

La parola spetta all'onorevole Piolti De' Bianchi.

PIOLTI DE' BIANCHI. Era mia intenzione di proporre alcune modificazioni all'attuale progetto di legge; però, avvistomi della tendenza della Camera ad approvarlo il più presto possibile e senza modificazioni, onde evitare la necessità di riportarlo in Senato, ho desistito. Tuttavia in quest'articolo si presenta una questione che non posso pretermettere, e che ha analogia con quella trattata poc'anzi dall'onorevole Sineo e da altri, e che forse andrebbe portata all'articolo 23, ma che io debbo sollevare qui per impedire che mi si risponda poi che trattasi di un fatto compiuto.

In quest'articolo si propone di approvare la convenzione stabilita tra lo Stato e i vari istituti a cui si accorda facoltà di esercire il credito fondiario. Quella convenzione porta un patto, che io desidererei veder mutato, e che credo possa mutarsi senza incagliare l'attuazione immediata delle operazioni. Il patto a cui alludo è quello relativo al riparto territoriale. I vari istituti di credito che noi autorizziamo a far prestiti fondiari, si sono ripartita l'Italia continentale in tante zone; ciascuno di essi deve esercitare l'azione nella propria zona.

Capisco che a favore di un tal sistema sta un grande

argomento di convenienza; capisco che i Napoletani ricorreranno di preferenza al banco di Napoli; i Toscani al Monte di Siena; i Lombardi alla Cassa di risparmio di Milano; capisco che ciascuno di questi istituti preferirà fare affari nella propria zona, e ciò per le convenienze reciproche, per economia, per maggior sicurezza. Ma dall'ammettere questa convenienza, suggerita agli istituti dai loro medesimi interessi, al farne una condizione *sine qua non*, mi pare che ci sia una enorme differenza. Mi pare che con quest'ultimo metodo si venga a distruggere un principio, che io desidero sia sempre a base di tutte le nostre istituzioni, il principio cioè della concorrenza.

Se noi dividiamo il territorio in modo che ciascuna zona non possa trattare con altri che con un solo determinato istituto, veniamo a creare un privilegio. Invece di essere il privilegio di uno, è un privilegio suddiviso fra cinque o sei; ma è sempre un privilegio che rende impossibile ogni specie di concorrenza, rende impossibile a chi voglia fare operazioni di credito, e per qualsiasi motivo non possa ricorrere all'istituto che ha sede nella propria provincia, gli rende impossibile, dico, di ottenere il credito fondiario coi vantaggi portati dalla presente legge, dirigendosi ad altri. Inoltre dal riparto territoriale nasce quella tale difficoltà della quale già si occuparono parecchi oratori, cioè che le isole di Sicilia e di Sardegna rimangono per ora private del credito fondiario. So che ci sono proposte, che si discuteranno fra poco, relative alla Sicilia, ma nessuna ne vidi relativa alla Sardegna; eppure mi pare essa pure bisognosa di quest'istituzione.

Perciò desidererei che, anche senza modificare la convenzione, si facesse invito al Ministero di far presenti ai rappresentanti di queste istituzioni le difficoltà...

PRESIDENTE. La Camera ha riservata all'articolo 23 questa questione.

PIOLTI DE'BIANCHI. Dissi fin da principio che sapeva essere riservata; ma osservai che se in questo articolo si approva definitivamente la convenzione, dopo non avremo più facoltà di sollevare la questione.

PRESIDENTE. Si vota colla riserva.

PIOLTI DE'BIANCHI. Allora riprenderò la parola, quando verrà in discussione quell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo intende parlare su questa questione?

SINEO. Sì.

PRESIDENTE. Allora prenderà la parola all'articolo 23. Ha la parola l'onorevole Romano.

ROMANO GIUSEPPE. Poichè l'articolo 1 approva la convenzione, io non posso dispensarmi dal fare un'osservazione sull'articolo 7 della medesima.

Il pregio più spiccato di questo congegno di credito fondiario è il discentramento. Ora quasi per diminuire questo pregio, e per creare cinque *sine cure*, si è nell'articolo 7 della convenzione stabilito che vi sia un Co-

mitato centrale nella capitale dello Stato, per regolare i conti correnti fra i diversi istituti. Ma io vi domando se per regolare i conti correnti fra il Banco di Napoli e la Cassa di risparmio di Milano ci sia proprio bisogno di un portavoce che risegga nella capitale; se cotesto portavoce non complica la speditezza de' conti correnti; se siasi mai visto che fra una casa commerciale ed un'altra c'è bisogno di un intermedio per regolare un conto. Cotesto comitato è una cosa perfettamente inutile.

Ma poichè non ne sarebbe il caso, nè vogliamo rimandare questa legge al Senato con questa modifica, io mi limito a raccomandare tanto ai rispettivi istituti di credito, quanto all'onorevole ministro, di far per modo che questo Comitato non abbia esistenza, perchè è un ente superfluo, parassito, e dannoso.

VALERIO. Dirò pochissime parole per rispondere ai dubbi messi avanti dall'onorevole Romano.

La Camera ha notato certamente che la disposizione dell'articolo 7 è forse una delle migliori disposizioni di questa convenzione; la quale, non che concentrare niente affatto le operazioni di questi istituti, ne assicura la libertà con guarentigia comune.

In fin dei conti questo comitato centrale non è altro che una casa di liquidazione, una *clearing house*, istituzione utilissima di cui abbiamo esempio ed applicazione estesa nell'Inghilterra e negli Stati Uniti d'America per liquidare gl'interessi comuni di società di strade ferrate, o di società bancarie, le quali sono liberissime, in cui non c'è idea di concentramento: il *clearing house* non è un congegno d'ingerenza governativa; è invece un congegno mirabile, per cui la libertà nell'industria, nel credito, ed in altri rami della potenza umana, trova il modo di sviluppare la sua azione accomunando le forze varie e libere all'interesse comune.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 1 quale fu letto.

(È approvato.)

« Art. 2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte de' Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Bologna, sono regolate dalla convenzione anzidetta, dal suindicato verbale e dalla presente legge.

(È approvato.)

« Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

« a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

« b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

« c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiarie portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non

possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

« d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti ;

« e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assegni sulle Casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, d'interessi e dividendi di società, aventi guarentigia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiari, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione. »

LAZZARO. Poichè nel primo paragrafo di quest'articolo terzo, si parla delle provincie continentali del regno, credo che votandosi quest'articolo, si debba mantenere la stessa riserva di cui si è fatto parola in un precedente articolo.

PRESIDENTE. È inteso, perchè l'articolo 23 fa una eccezione alla legge.

Metto ai voti l'articolo 3 testè letto.

(È approvato. Sono indi approvati senza discussione i seguenti articoli):

« Art. 4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'istituto diventa prima.

« L'istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi intieramente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

« Art. 5. A termini dell'articolo 3 i mutui possono essere di due sorta:

« a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso pei diritti di commissione e spese d'amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota di ammortizzazione, quest'ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, nè maggiore di cinquanta ;

« b) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

« I prestiti si faranno in cartelle fondiari, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi dal Banco di Napoli e dagli altri istituti, mediante buoni di Cassa, pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni.

« L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiari emesse per effettuarli. L'interesse sulle

anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiari di almeno uno per cento.

« Si pagano in numerario gl'interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'istituto, nonchè gl'interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

« Art. 6. Pei diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'istituto unitamente agl'interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

« Inoltre pagano all'istituto, onde questi ne soddisfino il pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per decreto reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiari. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

« Art. 7. Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

« Le somme dovute per tali titoli producono di pien diritto interesse dal giorno della scadenza.

« In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto l'istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

« Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito, corrispondendo però all'Istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6.

« Questi compensi consisteranno, per conto degli Istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo ; e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita ; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restanti quote annuali di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

« Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

« È in facoltà dell'Istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungano l'ammontare

dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri d'annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori.

« Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiarie al loro valore nominale.

« Il mutuatario, ogni volta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Questa riduzione parziale si opererà colla esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione dell'Istituto, vidimata dal delegato governativo.

« Art. 8. La massa delle cartelle fondiarie emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'Istituto.

« Le cartelle fondiarie sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e nominative; queste ultime trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'Istituto al tempo della cessione.

« Pei casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

« Si provvede al rimborso delle cartelle fondiarie in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nel semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulti versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

« Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatte si hanno dall'Istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecato.

« L' estrazione si fa pubblicamente.

« Le cartelle restituite in natura vengono dall'istituto annullate giusta le modalità del regolamento.

« Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

« Di ciascuna estrazione vien data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del regno.

« Art. 9. Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli istituti di credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato.

« La Banca nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero

un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

« Art. 10. Dall' avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finchè detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 26.

« Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti.

« Art. 11. Allo scopo che l'istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà dimandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune ne' casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

« Art. 12. Se l'istituto reputi conveniente di conchiudere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopochè, presa iscrizione del suo credito, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

« In tal caso l'istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quietanza in forma notariale sulla matrice del rogito costitutivo del contratto.

« Il notaio rilascerà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa, annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

« Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente alinea, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

« Art. 13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

« Art. 14. Le iscrizioni ipotecarie prese dall'istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

« Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all'istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre, di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'istituto di Credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

« Art. 16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od altrimenti, possono essere investiti in cartelle fondiarie.

« Art. 17. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano, sono estese anche alle cartelle fondiarie.

« Art. 18. Le cartelle fondiarie, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

« Art. 19. I libri ed i registri dell'istituto tenuti secondo i suoi regolamenti come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

« Art. 20. Per riscuotere le annualità, l'istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

« Art. 21. La richiesta che venisse fatta dall'istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'articolo 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'istituto medesimo.

« Art. 22. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile, sono portate le seguenti modificazioni:

« a) Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza;

« Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

« b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il pre-

chetto di pagamento, l'istituto potrà domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

« Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'istituto;

« Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori;

« L'istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione del sequestratario e la surrogazione di altro. Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

« c) L'istituto potrà dimandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile;

« Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione l'istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo;

« d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'articolo 661;

« e) Il magistrato assegnerà sempre nell'interesse del credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisse un termine massimo ed un minimo;

« f) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse utilmente collocato.

« Art. 23. La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario nei termini della presente legge ad istituti consimili a quelli contemplati nell'articolo 1, i quali domandassero di assumerlo nella Sicilia e nella Sardegna. »

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato La Porta.

LA PORTA. Prima di discutere sull'articolo 23 io ho pregato l'onorevole presidente di darmi la parola per dirigere una domanda al Governo: io desidero conoscere se il Governo del Re si creda autorizzato a fare pel Banco di Sicilia quello che fece pel Banco di Napoli, a trasformare il Banco di Sicilia per decreto reale in Banco autonomo. So che alcuni hanno sul decreto del Governo pel Banco di Napoli sollevata la questione di costituzionalità. Io non divido quest'opinione, e credo che il Governo del Re ha fatto un atto ben costituzionale, quando trasformò il Banco di Napoli in Banco autonomo; ma in ogni modo è necessario sentire qual è l'opinione del Governo sul Banco di Sicilia, e se il Governo si crede autorizzato a fare pel Banco di Sicilia quello che fece pel Banco di Napoli.

Prego il signor presidente a mantenermi la parola dopo la dichiarazione del signor ministro.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Il Banco di Sicilia fu con un decreto del 1843 istituito come filiale del Banco di Napoli, quindi è che per questa sua origine ritrae dell'origine stessa del Banco di Napoli. Posteriormente al 1843 vi sono state molte modificazioni al Banco di Sicilia, per le quali prese una specie di colore proprio, conservando le sue relazioni direttamente col Governo.

Nel 1849 si costituirono le due Casse di Palermo e di Messina con amministrazione separata dal Banco di Napoli. Come Banco di Sicilia, senza parlare di altre modificazioni intermedie, dirò che al 1860 si trovava con un capitale ammontante a 4,247,000 lire tra Palermo e Messina, ma poichè, come ho detto, aveva il Banco a poco a poco acquistato un certo colore proprio, il Governo credette disporre di quei fondi, e con ciò usava del suo diritto.

Una parte di questi fondi fu indi restituita, in modo che il Banco di Palermo e Messina nelle due sedi oggi ha un capitale di 2,274,000 lire, e potendo con questa somma provvedere alle operazioni di sconto, si è detto che i lucri i quali viene facendo su queste operazioni debbano, dopo alcune detrazioni, servire per aumentare successivamente questi fondi.

Per conseguenza essendovi un fondo già destinato ad ingrossare il fondo di quel Banco, senza che il Governo possa destinarlo ad altro, la Camera può accordare al Governo la facoltà di dare a questi fondi e ai suoi ingrossamenti successivi una tale destinazione che possa, in certi termini, concorrere alle operazioni di credito fondiario. Dico in certi termini, perchè io non mi assumerei di destinare tutto il fondo del Banco di Sicilia alle operazioni di credito fondiario, dovendo quel fondo servire anche ad operazioni di sconto, cioè al credito commerciale.

Io credo dunque che il Governo studiando attenta-

mente la materia possa fare tale cosa per cui il Banco sia costituito in modo da concorrere, se non coll'intero capitale con una parte almeno, alle operazioni di credito fondiario.

LA PORTA. Io formolava la mia domanda in termini che mi sembrano non avere trovata corrispondenza esatta nella risposta ministeriale.

Io domandava, non se il Governo del Re si credeva autorizzato a destinare una parte dei fondi assegnati al Banco di Sicilia per servizi di credito fondiario; io domandava se egli si credeva autorizzato, come si è creduto il Governo autorizzato pel Banco di Napoli, ad operare la trasformazione di questo Banco in Banco autonomo; e l'onorevole ministro invece di rispondere categoricamente a questa domanda, faceva una distinzione, cioè, che, se si trattava di destinare tutto il fondo pel credito fondiario, non lo credeva, perchè una parte di questo fondo è destinato alle operazioni di sconto. Ma io non parlava di servizi di credito fondiario, poichè questa questione trova posto nelle facoltà riservate al Governo dall'articolo 23, per iscegliere alcuni istituti consimili a quegli altri pei quali provvede la legge, e confidare per decreti reali a questi istituti il servizio di credito fondiario in Sicilia e in Sardegna.

Io mi limitava a quella dimanda per conoscere se il Governo poteva per decreto reale trasformare il Banco di Sicilia in istituto consimile agli altri consociati.

Ora io non posso non venire al merito della questione senza avere un'esplicita risposta dal signor ministro di finanze, a cui più specialmente spetta l'attribuzione e la risposta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Trattandosi oggi di una legge di credito fondiario mi pare d'aver già risposto abbastanza per fare intendere, come io creda che il Governo possa trovare tale combinazione da escludere la questione fatta dall'onorevole La Porta sul punto, se il Governo possa con decreto reale trasformare il Banco di Sicilia in un Banco autonomo. Questa quistione è più ampia che non sembri, ed io mi periterei di risolverla personalmente, senza avere prima consultato i consiglieri della Corona ed il Consiglio di Stato.

Io però posso affermare che, siccome il capitale del Banco di Sicilia ha una destinazione tanto speciale, ha già per sè quest'autonomia per i precedenti decreti. Il Governo potrà far sì che una parte di questo capitale possa essere assegnata al credito fondiario, ed anche andare sino al punto di provvedere all'autonomia intera del Banco, ma per questa parte generale io faccio le mie riserve attese l'indole speciale del fondo totale del Banco di Sicilia.

LA PORTA. Io ho voluto far precedere le dichiarazioni del Governo perchè la Camera non avesse trovato strana la proposta che io e vari amici miei abbiamo presentata come aggiunta all'articolo 23.

Se noi, o signori, fossimo sicuri, se il Governo avesse

dichiarato d'esser sicuro di potere per decreto reale provvedere a che il Banco di Sicilia avesse un'esistenza autonoma, e quindi potesse funzionare come istituto privato assieme con altri istituti, allora avremmo creduto che la Sicilia e la Sardegna avrebbero potuto godere del credito fondiario.

Quindi l'aggiunta che noi abbiamo proposta all'articolo 23 non è diffidenza che noi abbiamo delle parole e delle dichiarazioni del ministro, è diffidenza che abbiamo sulle facoltà di cui egli può disporre per decreto reale.

Era necessario che noi assicurassimo questo beneficio alle due isole; e questo non si poteva ottenere diversamente che concedendo l'analoga facoltà al ministro.

Coll'articolo 23 come è proposto, il Ministero ha facoltà per decreto reale di dare ad istituti privati l'esercizio del credito fondiario.

In Sicilia ed in Sardegna coll'aggiunta che noi abbiamo proposta all'articolo 23 è data facoltà al Ministero di trasformare in istituto consimile a quelli pei quali provvede la legge, il Banco di Sicilia.

Mi permetta la Camera che le legga quest'aggiunta: « Il Governo del Re costituirà il Banco di Sicilia in Banco autonomo assegnandovi il capitale che gli fu destinato per le operazioni di sconto con precedenti decreti reali. » Di maniera che il Governo, col decreto che si farà poi in base all'articolo 23, destinerà una parte dei fondi del detto Banco pel servizio del credito fondiario, e così entreranno nel consorzio nazionale le due isole, che per ora ne sono escluse.

Nè questo mio pensiero vien nuovo alla Commissione ed al Ministero. È da un pezzo che il Ministero studia questa materia, ed io come commissario di questa legge, studiandone gli atti, ho dovuto convincermene.

Il Ministero stabilì una Commissione in Sicilia presieduta dal prefetto, nella quale intervennero gl'impiegati governativi del Banco di Palermo, ed il quesito che le presentò non fu che di costituire una società per azioni col capitale di 5 milioni che assumesse il servizio del Banco di Sicilia stipendiandosi gl'impiegati, e restituisse quel capitale assegnato da gran tempo e che funziona come capitale per la Cassa di sconto. Era però naturale che la risposta della Commissione non soddisfacesse il quesito, poichè era difficile rispondere al ministro che questa società ci sarebbe stata. Col tempo, sviluppandosi il principio di associazione, noi potremo venire a fondare questa società; ma per ora, come per le altre parti d'Italia, conviene ricorrere agl'istituti esistenti, che funzionano da gran tempo. E mi fa meraviglia che il Governo pensasse a questo, egli che conosce le condizioni morali ed economiche dell'isola.

La Commissione però, mentre era in corso il suo lavoro, ricevette avviso dal prefetto di Palermo che il Ministero aveva formulato un decreto. Leggo la formola di questo progetto di decreto:

« Il Banco di Palermo è autorizzato a fare le operazioni di credito fondiario nelle provincie di Palermo, Caltanissetta, Cagliari, Girgenti, Messina, Catania, Siracusa, Sassari, Trapani. »

Questo progetto di decreto allora fu accolto con gran piacere, perchè sembrava che, mantenendosi il Banco di Sicilia come Banco di deposito e sconto, lo si metteva in misura anche di prendere il servizio del credito fondiario.

Io non so precisamente per qual ragione questo decreto non ebbe seguito, ma fra i documenti ne trovo uno dal quale risulta che il ministro delle finanze, riflettendo che in una consociazione d'istituti privati male stava un istituto che aveva carattere governativo, così egli aveva creduto conveniente di rimandare in Sicilia i due impiegati che erano venuti nella sede del Governo per essere consultati. Ecco questo documento:

« Per parte del Ministero delle finanze non conviene per ora impegnarsi a dare al Banco di Sicilia il credito fondiario, essendo quel Banco rimasto un istituto governativo, e per le ragioni addotte nella relazione presentata al Senato, a cui si aggiunse che lo Stato si incaricherebbe di una spesa, ecc., possono ritornare in Palermo.

« SCIALOJA. »

Dopo questo io non comprendo quello che ci diceva poco fa il ministro delle finanze, cioè che il Governo intende destinare una parte dei fondi della Cassa di sconto per servizio del credito fondiario. Egli è certo che il carattere governativo resta; egli è certo che sarebbe un grande impaccio, se si volesse stabilire un ente distinto ed autonomo a fianco del Banco governativo. Io non vedo dunque quale sia il concetto dell'onorevole ministro delle finanze a questo proposito.

Credo per conseguenza che al momento in cui la Camera dà facoltà al Ministero di fare per decreto reale quello che oggi facciamo per legge, onde non escludere come iloti, come paria queste due isole che hanno tanto bisogno, e, direi maggior bisogno di ogni altra provincia d'Italia, del credito fondiario, perchè l'agricoltura è la base della loro esistenza economica, io credo, ripeto, che la Camera debbe dare al Ministero anche la facoltà di trasformare il Banco di Sicilia in Banca autonoma, e poi per decreto reale di destinare una parte del capitale di questa Banca al servizio del credito fondiario.

Non so se egli potrà provvedere anche al credito fondiario in Sardegna.

Questa è una questione che può rimanere riserbata. Debbo aggiungere che noi, mercè del voto di quest'aggiunta, avremmo stabilito in Sicilia un istituto di credito ben solido. Io son sicuro che il Monte dei pegni in Palermo, un florido istituto municipale potrà aggregarsi al Banco di Sicilia, mantenendo un'amministrazione distinta come lo è presso il Banco di Napoli.

Il Banco di Napoli è Banco di deposito, è Cassa di sconto, Banco di pignorazione e Cassa di risparmio, ed oggi diventa, mercè questa legge, istituto di credito fondiario meridionale.

Il Banco di Sicilia potrebbe avere quella vita salda, potente che ha il Banco di Napoli.

Io son certo che la nostra Commissione, la quale cominciava il suo rapporto, dimostrando l'interesse che vi ha a che il servizio del credito fondiario sia affidato ad istituti di credito locali, che conoscano tutti i dettagli, le condizioni delle terre, e delle persone, vorrà essere favorevole all'aggiunta da noi proposta, e speriamo che il Governo non rifiuterà questa facoltà, perchè dopo il voto di questa legge, può avvenire che egli studiando la questione non creda di prendere questa responsabilità, ed allora queste due isole si troverebbero private, poichè non sappiamo se il Parlamento sarà aperto, e queste provincie d'Italia comprenderanno che non noi deputati siciliani, ma tutta la Camera non avrebbe fatto quello che è uso di fare, cioè, giustizia per tutti.

Io credo, replico, che l'attuale non è questione delle due isole, ma è questione eminentemente nazionale, perchè io son sicuro che qualunque deputato prende interessamento per quelle due isole come se vi fosse nato, e son certo che ciascuno darà il suo voto all'aggiunta che noi abbiamo proposta.

Una sola difficoltà potrebbe essere sollevata. Ma con quest'aggiunta la legge deve ritornare al Senato; or io rifletto, signori, che noi possiamo risparmiare in questa Camera il tempo che impiegherà la legge al Senato.

Al Senato si agitò già questa questione, poichè occorre rilevarlo, anche quell'onorevole Consesso, come i vostri uffici, e la vostra Commissione, tutti si sono preoccupati di questa esclusione, che si vedeva nella legge, per le due isole; il Senato approverà con piacere quest'aggiunta. Prego dunque la Camera a voler fare buona accoglienza all'aggiunta da me e dai miei amici proposta.

PIOLTI DE' BIANCHI. Poc'anzi, parlando dell'articolo 1, venne riservata la questione da me sollevata. E benchè allora una voce pietosa mi abbia avvertito che il mio era fiato sprecato, tuttavia mi credo in dovere di risollevarla qui, perchè credo di trattare questione che merita serio riflesso. È mia convinzione che il sistema della federazione sotto tutte le forme sia pernicioso; in Italia lo combattei in politica, credo mio dovere combatterlo nel campo economico. Il progettato riparto territoriale per me non ha ragione di essere; questo riparto obbligatorio, sia ricercato od imposto dal Governo a ciascun istituto, non ha motivo, non ha spiegazione. Se io proponessi che ciascun istituto facesse dovunque ed a tutti prestiti ipotecari, comprenderei che si dicesse voler io cosa impossibile, che il mio fosse fiato sprecato. Ma io non domando altro se non

che non si ponga un vincolo, un limite alla libertà. Gli interessi suggeriscono già abbastanza che ogni istituto operi nella sua provincia o nelle finitime, che ogni cittadino ricorra di preferenza all'istituto che ha vicino e che conosce di più. Ma quando per qualsiasi motivo, per qualsiasi circostanza, ad alcuno riesce impossibile o poco gradevole il ricorrere ad una istituzione, gli sia fatto lecito ricorrere ad un'altra. Dappoichè noi autorizziamo cinque istituti ad esercitare il credito fondiario, perchè questi limiti? Si autorizzano di continuo molte società di credito, molte società di assicurazioni o contro gl'incendi, o sulla vita, o contro i rischi di mare; ma non ho mai udito che si mettessero loro simili limiti, per cui ciascuna società dovesse operare soltanto in una determinata zona. Perchè si vogliono porre oggi? In verità non ne comprendo il motivo, ed è perciò che combatto un tale provvedimento. Dal togliere questa condizione verrebbe a mio avviso un altro vantaggio, e sarebbe quello di vedere il credito fondiario applicato immediatamente anche alle due isole.

Credo che la mia proposta non escluda quella dell'onorevole La Porta, o qualunque altra fosse fatta onde gl'istituti provinciali esistenti in Sicilia ed in Sardegna possano fare operazioni di credito fondiario; perchè, lo ripeto, non ponendo vincoli a che alcuno possa operare dove meglio convengagli, non s'intralcia l'azione delle istituzioni che vengono mano mano ad essere autorizzate. Quel che combatto è il privilegio che si viene ad istituire per via indiretta con questo sistema.

Non faccio della mia proposta una condizione di legge, perchè mi arresto innanzi al voto espresso nella Camera, onde si faccia il possibile perchè la presente legge non ritorni in Senato. Mi limito, lo ripeto, a far preghiera al ministro perchè voglia interpellare questi istituti ed ottenere da loro che recedano da una condizione che impone a loro medesimi un vincolo. Credo che questi istituti non vorranno opporre difficoltà, perchè vedo in essi buona volontà nel prestarsi al bene della nazione, vedo in essi un'arrendevolezza alla quale piacemi rendere omaggio. Infatti tre istituti che contrattarono dapprima da soli non ebbero difficoltà di far la parte ad altri due ed associarsi. Uno di essi anzi che erasi assegnato dapprincipio il territorio di ventuna provincie, ora si è accontentato di sette provincie e mezza. Possiamo da ciò trarre la conseguenza che a simili riparti territoriali gl'istituti di credito non annettono importanza. Ripeto adunque al signor ministro la preghiera, perchè faccia in modo che questo vincolo cessi d'esistere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Io non vorrei che rendessimo soverchiamente complessa una questione che per se stessa è assai semplice, e ciò avviene se noi introduciamo nella discussione di questo progetto di legge questioni, le quali non essendo

perfettamente omogenee non potrebbero avere risoluzione definitiva.

A me pare che le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di finanze sono tali da assicurare che la Sicilia avrà essa pure istituzioni di credito fondiario, che il Governo sia andato sin là dove si poteva andare, e che non si possano spingere oltre le cose senza suscitare questioni complesse ed intricate.

Il Banco di Sicilia essendo dipendente dal Governo non potrebbe nella sua condizione presente assumere l'esercizio delle operazioni del credito fondiario. Da principio si era stabilito che il Banco di Napoli esercitasse esso stesso nella Sicilia il credito fondiario. Ma poi si abbandonò questo divisamento nella speranza che si riuscisse a trovare qualche istituto, per così dire, casalingo al quale si potesse commettere. Non venendo fatto al Governo di trovare alcuno di questi istituti, si pensò, come era naturale, al Banco di Sicilia.

La prima difficoltà che ci si affacciò fu quella del carattere governativo del Banco, il quale vive del credito che gli viene dalla garanzia dello Stato.

D'altra parte sa benissimo l'onorevole La Porta, avendoglielo detto io stesso più volte, che non si può in un momento convertire il Banco di Sicilia da governativo in autonomo, poichè ci corre una gran differenza tra il Banco di Sicilia e quello di Napoli: il Banco di Napoli avendo proprio patrimonio non veniva a scapitare per nulla per questa trasformazione; il Banco di Sicilia non avendo patrimonio a sè, ed essendo il suo credito fondato sulla garanzia del Governo, una repentina trasformazione avrebbe potuto menomarne il credito, epperò invece del bene che si voleva fare all'isola le si faceva del male, poichè dal scemare del credito del Banco ne veniva grande detrimento all'isola. L'onorevole La Porta sa che, in massima noi non siamo avversi a questa trasformazione, che noi anzi la desideriamo, ma solo crediamo che non si deve in questa legge introdurre un articolo, il quale non sarebbe consentaneo alla natura della legge stessa, e che se gli onorevoli deputati siciliani desiderano avere una conferma solenne di quello che il Ministero ha più volte dichiarato, essi possono presentare un ordine del giorno in cui si faccia invito al Governo del Re di provvedere che il Banco di Sicilia possa assumere in modo autonomo il credito fondiario, che sia cioè costituito autonomamente, specialmente per quella parte che riguarda il credito fondiario.

Abbiamo molti esempi di ciò. Il Banco di Napoli per esempio possiede 2 o 3 istituzioni che sono tutte autonome, le une indipendenti dalle altre. Così il Banco di Napoli è Cassa di deposito, il Banco di Napoli è Cassa di sconto, esso ha l'esercizio della Cassa di risparmio ed ora sarà Istituto di credito fondiario. Dalla separazione ed indipendenza di queste istituzioni procede che se il Banco di Napoli dovesse fallire come credito fondiario non fallirebbe che per gli 8 milioni che sono

vincolati per garanzia di questo credito. Conviene adunque che il Banco di Palermo sia costituito autonomamente in questa parte, per il principio di quella autonomia che è stata notata dal ministro delle Finanze; cioè, che i lucrifatti da questo Banco sulle proprie operazioni, debbono tornare ad aumento del suo capitale; vuoi adunque allargare quest'autonomia riguardo alle operazioni fondiarie ad una parte del capitale che ora ha.

Con questa determinazione sarebbe risolta la questione del credito fondiario nella Sicilia. Non andiamo al di là; il ministro vedrà in seguito se potrà andarvi; ma ora sarebbe molto difficile di dire se con decreto reale si potesse trasformare questo Banco; essendovi capitali erariali forse ci vorrebbe un provvedimento legislativo; contentiamoci adunque di risolvere la questione per quella parte speciale.

A me pare che sia risolta quando si proponga un ordine del giorno per mezzo del quale il Ministro si impegni di affidare al Banco di Sicilia il credito fondiario.

Quanto ad alcune osservazioni messe avanti dall'onorevole Sineo, debbo osservare che nel riservare la zona della Sardegna, non abbiamo voluto escludere dal credito fondiario la Sicilia e la Sardegna. Ed infatti se domani l'opera pia, a cui egli ha fatto cenno, di San Paolo in Torino, o la Cassa di risparmio in Milano, o se il Banco di Napoli volesse stabilire una succursale in Sardegna, l'articolo 23 fa facoltà al Governo, quando credesse utile questo stabilimento, di accordarlo.

Se il Ministero non ha voluto pigliare nessuna determinazione speciale era sempre per lasciare a queste zone che facessero spontaneamente nascere qualche cosa per incominciare a far entrare queste due isole nell'istituzione di credito pubblico.

Dunque non era per escluderle, era solo per stimolare la spontaneità a produrre qualche cosa.

Ed infatti io ho detto più volte ai deputati della Sardegna che se essi credevano che per mezzo della Confederazione dei Montigranatici, coll'intervento delle provincie o per mezzo di altre istituzioni si potesse creare qualche cosa, certamente il Ministero si sarebbe volentieri acconciato.

In caso poi che non si potesse produr nulla che uscisse spontaneamente dall'isola, allora è certo che dovrebbero raccomandarsi al Banco di Milano, di Napoli, e di Torino onde si assumessero l'esercizio del credito fondiario nell'isola di Sardegna, come fin d'ora prometiamo di fare il possibile per l'isola di Sicilia.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Piolti circa alla circoscrizione di questi Banchi debbo dire che si è adottato questo sistema per la ragione semplicissima che ciascuno di questi Banchi è conosciuto in una determinata zona, dove quindi le sue cartelle hanno credito; se voi da principio volete estendere subito al di là l'azione di queste Banche, è difficile che le cartelle si pos-

sano negoziare facilmente. Naturalmente le cartelle fondiarie della Cassa di risparmio di Milano si negoziano più facilmente nella zona dove è conosciutissima, che non in altre: così le cartelle del Banco di Napoli, e quelle del Monte de' Paschi di Siena; si potrà venir poi ad una maggiore unificazione, ma serviamoci ora di questo elemento regionale che torna utilissimo alle operazioni di questi Banchi. Se per caso questi istituti non fossero sufficienti allo scopo, noi abbiamo dall'articolo 23 la facoltà di poter accordare per legge ad altri istituti o società la facoltà di fare le stesse operazioni; se si è posto *di accordare per legge*, è per nient'altro che per dare a quest'istituto il tempo necessario per fare tutto l'esperimento; quando l'esperimento non fosse efficace, allora il principio della libertà è consacrato nella legge, e nulla ci impedisce che noi possiamo chiamare altre società, altri istituti ad esercitare il credito fondiario.

Quindi mi pare che anche per questa parte sia risolta la questione.

SINEO. Io sono in grado di tranquillare pienamente tutti quelli che temono che manchi l'istituzione del credito fondiario alla Sicilia od alla Sardegna. Ho detto nel precedente mio discorso che sino dall'anno 1864 io aveva messo nelle mani del Governo il mezzo di costituire il credito fondiario in tutta Italia con capitali esteri senza fare nessuno dei sacrifici, cui ci saremmo sobbarcati se si fossero accettati gli antichi progetti di iniziativa ministeriale. Mi occorre in ora di avvertire che le offerte fatte or è meno di due anni al precedente ministro delle finanze, sono ancora mantenute, in ciò che concerne la Sicilia e la Sardegna, qualora a queste non si provveda nel modo stesso in cui si provide per le altre provincie. L'onorevole ministro attuale di agricoltura e commercio ha in mano le offerte. Ed è naturale che egli le subordinasse al vedere se qualche istituto dell'una o dell'altra isola potesse soddisfare ai voti delle popolazioni. Ma nel caso in cui o nell'una o nell'altra isola, od in entrambe, non si riesca ad esercitare le funzioni del credito fondiario per mezzo di qualche antico istituto, si può supplire ampiamente coll'accettare le offerte dei capitalisti forestieri, che sono tuttora mantenute, come dissi poc'anzi. Essi accettano tutte le condizioni stipulate con gl'istituti del continente italiano, e sono in grado di somministrare le più appaganti guarentigie.

Io accetto la dichiarazione che ha data l'onorevole ministro che non ha difficoltà, in mancanza di altri istituti, in mancanza di altra combinazione più favorevole a queste isole, di autorizzare uno degli istituti del continente di estendere le sue operazioni all'una od all'altra isola.

In quanto alla proposta dell'onorevole La Porta, quando si credesse che non vi fosse un grande inconveniente nel ritardare la immediata sanzione di questa legge, io credo che non deve trovare difficoltà in qualsiasi rappresentante della nazione.

MELLANA. Domando la parola.

SINEO. Tuttavia io bramerei che l'onorevole mio amico La Porta si dispensasse dall'insistere in questa sua proposta come emendamento al progetto. Niente lo impedirebbe, a cagion di esempio, qualora non si potesse fare qualche combinazione rassicurante col signor ministro, di formulare immediatamente un progetto di legge che sarebbe diviso da questo; niente impedirebbe che si sancisse questo nuovo progetto di legge subito dopo l'approvazione del progetto che ora discutiamo. Insomma quello che io desidererei si è che si possa al più presto possibile venire ad una conclusione, alla quale credo che si arriverebbe meno facilmente se s'introducessero nell'attuale progetto di legge quali emendamenti quelle modificazioni che ha poc'anzi formulate e proposte il mio amico La Porta.

E così credo che l'onorevole Calvo, come ho già detto, si accosterà al mio ordine del giorno, il quale concerne, non solo la Sardegna, ma tutte le parti del regno, a cui il Ministero può provvedere colle facoltà che ha dall'articolo 23. Io spero che questa sia una conciliazione tale che ci porterà alla votazione immediata di questo progetto di legge, senz'emendamenti.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Restelli.

RESTELLI, relatore. A me pare che l'onorevole La Porta abbia elevate inutilmente delle difficoltà, e di questo modo abbia complicata la questione che avrebbe potuto tenersi più semplice. Crede l'onorevole La Porta essere necessario per dotare la Sicilia del credito fondiario che avvenga una trasformazione del Banco della Sicilia in istituto autonomo. Fate, egli dice, pel Banco di Sicilia quello che avete fatto pel Banco di Napoli, e la questione è risolta.

Questo è vero, ed io sono pure del suo avviso, che risolta la questione in questo senso, si avrebbe un risultato certo per dotare la Sicilia del credito fondiario. Ma è in codesta trasformazione che sta la difficoltà. Esistono condizioni speciali che tolgono al Banco di Sicilia di essere facilmente trasformato in Banco autonomo; lo mostrarono le considerazioni già accennate dal signor ministro, che, cioè, il Banco di Sicilia non ha quel fondo di dotazione che aveva il Banco di Napoli, e che al medesimo conservato, gli ha fatto conservare anche l'intero suo credito. Così non può dirsi pel Banco di Sicilia.

Ora, qual è il temperamento naturale che si presenta per ottenere lo scopo vagheggiato da noi e dall'onorevole La Porta, ed eliminare in pari tempo ogni difficoltà? Il temperamento si è che riservando al Governo in tempo futuro di trasformare, se è possibile, il Banco di Sicilia in Banco autonomo, possa intanto sorgere allato di quel Banco un istituto che eserciti il credito fondiario con una dotazione speciale da essere determinata su quella del Banco di Sicilia.

Di questo modo io credo che sorgerebbe facilmente

in Sicilia il desiderato istituto di credito fondiario, senza che intanto fosse anche risolta l'altra questione più ardua della trasformazione totale del Banco di Sicilia in Banco autonomo; e credo poi che, se la questione è posta in questi limiti, il Governo potrà, valendosi delle facoltà date dall'articolo 23, con decreto reale dar vita in Sicilia ad un istituto di credito fondiario.

L'onorevole La Porta ed i suoi colleghi dovrebbero dunque rinunciare alla proposta di un'aggiunta all'articolo 23, e stare contenti di un tale ordine del giorno il quale, riferendosi alla facoltà concessa al Governo coll'articolo 23, lo inviti a creare, allato del Banco di Sicilia, un istituto che abbia lo scopo dell'esercizio del credito fondiario.

NISCO. Domando la parola.

RESTELLI, relatore. Desidero ancora esporre brevi considerazioni sulle proposte fatte dagli onorevoli Sineo e Piolti De' Bianchi per l'eliminazione del patto contenuto nella convenzione che stabilisce una zona territoriale speciale per ciascun istituto di credito fondiario.

In teoria credo che si possa molto discutere sui principii posti avanti dagli onorevoli Piolti De' Bianchi e Sineo, ma se noi vogliamo tenerci sul terreno pratico e conservare al progetto di legge che ci occupa quel carattere locale sul quale si fondano le speranze della prosperità degli istituti associati pel credito fondiario, dobbiamo mantenere la disposizione che a ciascun istituto attribuisce una speciale zona territoriale.

Chiunque conosce quante sieno le cautele e quanti gli studi speciali che occorrono per fare dei sicuri mutui ipotecari, chiunque conosce quali criteri diversi di valutazione presentino i terreni delle varie parti d'Italia, dovrà farsi capace della ragione per la quale le rappresentanze dei singoli istituti di credito fondiario associati abbiano voluto il patto dell'attribuzione di distinte zone speciali territoriali.

Le condizioni agricole e territoriali sono tanto differenti tra zona e zona del territorio d'Italia che sarebbe vera imprudenza da parte delle rappresentanze degl' istituti di credito fondiario lo estendere la propria azione al di là di una certa periferia territoriale, entro la quale soltanto vi possono essere quelle cognizioni dirette, pratiche e ben accertate che sono necessarie che abbiano gli stessi amministratori, e per coprire la loro responsabilità e per mantenere all'istituto da essi diretto quel credito che si affievolirebbe quando procedessero con minori cautele.

Io dico francamente all'onorevole Piolti De' Bianchi che se trovasse una rappresentanza d'un istituto di credito fondiario nascente, la quale troppo facilmente assumesse di far del credito fondiario fuori d'una data e troppo estesa plaga territoriale, direi che codesta rappresentanza è imprudente e non mi dà la sicurezza morale di condurre a buon fine le operazioni di credito fondiario.

L'onorevole Piolti De' Bianchi disse che in fatto i singoli istituti non avrebbero agito in una sfera territoriale troppo ampia, ma bisognava dare loro il diritto di estendere le loro operazioni a tutta Italia. A questa obiezione rispondo che se tanta facoltà fosse loro data, ne sorgerebbero infallibilmente recriminazioni e rancori da parte di coloro che inutilmente si dirigerebbero a quegli istituti per ottenere sovvenzioni.

Non dimentichiamo che gli istituti di credito fondiario vivono di fiducia, e che per conservarla è d'uopo che sia circoscritta la zona territoriale della loro azione.

Teniamo adunque fermo quest'articolo della convenzione, che del resto non fu dal Governo imposto, ma fu voluto dalle rappresentanze di questi istituti, le quali io altamente lodo di questa prudenza che mi fa bene augurare della feconda loro azione futura.

LA PORTA. Non mi fa meraviglia che l'onorevole Restelli abbia ravvisata non molto chiara la questione, dappoichè, stando alle parole che disse il signor ministro di agricoltura e commercio, egli non può formarsi alcuna idea di quello che sia il Banco di Sicilia, e di quello che era il Banco di Napoli.

Il ministro ci disse che il Banco di Sicilia è qualche cosa di differente dal Banco di Napoli, e che quelle facoltà che il Governo usò per questo non si possono usare per quello. Ma il Banco di Sicilia ed il Banco di Napoli erano due istituti aventi la stessa origine, lo stesso carattere.

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Ho detto riguardo al patrimonio.

LA PORTA. Il patrimonio del Banco di Napoli avea lo stesso carattere di quello del Banco di Sicilia. L'origine dei due patrimoni è governativa. È vero che nelle varie vicende dei tempi i Governi prendevano, restituivano, riprendevano, e si trovano ad usura compensati dei loro primitivi assegni, ma il carattere giuridico dei due patrimoni è lo stesso. E mi fa meraviglia come il Governo, il quale dovrebbe essere del mio avviso sul decreto che trasforma il Banco di Napoli ed il suo patrimonio, oggi abbia dei dubbi sulla costituzionalità di quel decreto; mi fa meraviglia che io debba essere oggi più ministeriale del Governo. Io credo che questa è una questione risolta, e che niente ci sarebbe a temere, se domani il Governo facesse il decreto reale che trasformasse il Banco di Sicilia, come fece pel Banco di Napoli. Questo dapprima era un istituto di deposito e di sconto. Ebbene; il Governo trasformò la Cassa di risparmio che era governativa in autonoma, e la diede al Banco di Napoli. Così il Banco di Napoli per una industria molto abile divenne anche Banco di pignorazione; oggi prende il servizio della rendita fondiaria. Ecco quello che noi vorremmo stabilire pel Banco di Sicilia.

Per dare però prova di condiscendenza e per finire questa discussione, io e gli amici miei, che avevamo pro-

posto un'aggiunta all'articolo 23, siamo pronti a ritirarla, sostituendovi un ordine del giorno, il quale inviti il Governo a creare un ente morale autonomo a lato del Banco di Sicilia con un capitale corrispondente (perchè un ente morale senza un capitale è un'illusione), sperando che il Ministero presto risolva quella quistione. La trasformazione del Banco di Sicilia coll'assegnamento del capitale che possiede per le operazioni di sconto, non costituisce alcun pericolo pei depositi, poichè, ritirata la garanzia governativa, rimane quella dei valori depositati che s'immobilizzano. La garanzia del deposito sta nell'immobilizzazione del capitale e nella legge che rende intangibile il denaro depositato; sperando dunque, ripeto, che il Ministero voglia presto risolvere questa quistione, perchè così si crei in Sicilia un istituto di credito nella condizione che sola può assicurarne l'avvenire, noi ci restringiamo ad invitare il Governo alla pronta esecuzione di quanto ha dichiarato voler praticare pel servizio del credito fondiario in Sicilia.

Prego l'onorevole presidente di dar lettura dell'ordine del giorno che noi abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Essendo ritirata l'aggiunta, non è più il caso di parlarne. Quanto all'ordine del giorno esso è così concepito :

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero, invita il Governo del Re a costituire il Banco di Sicilia in Banco autonomo, per quanto riguarda l'esercizio del credito fondiario, assegnandovi il capitale corrispondente su quello destinatogli da precedenti decreti reali.

« La Porta, Tamajo, Majorana Benedetto, Cancellieri, Sanna, Gravina, Majorana Salvatore, Carbonelli, Deodato, Cumbo-Borgia, La Masa, Pugliese, C. Errante, Camerata Scovazzo Lorenzo, D'Ondes-Reggio, Majorana Calatabiano, Bertolami, Cafici, Paparo, Asproni, Cacioppo, Musmeci, Carboni, Trigona Michele, Speciale, Miceli, Castiglia, Romano Giuseppe, Ranco, Venturelli. »

Su questo stesso argomento il deputato Nisco aveva presentato quest'altro ordine del giorno.

« La Camera invitando il Governo del Re a costituire il Banco di Sicilia in Banco autonomo in quanto specialmente possa esercitare le operazioni del credito fondiario, passa alla votazione dell'articolo 23. »

MELLANA. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Ella è stato iscritto; ma la parola spetta prima all'onorevole Asproni.

ASPRONI. Cedo la parola all'onorevole Mellana riservandomi di parlare al suo turno.

MELLANA. Io trovo poca diversità tra l'articolo che era presentato e l'ordine del giorno che venne in surrogazione.

Le poche osservazioni che intendeva fare su quello, trovano egualmente il loro luogo sull'ordine del giorno.

Primieramente io non so comprendere perchè nelle parole si mostri tanta tenerezza per la Sardegna, mentre quelle proposte contengono una esclusione a danno della Sardegna. Il parlare di Banca eccezionale, autonoma da costituirsi in Sicilia e non estendere questa misura alla Sardegna, vale lo stesso che escluderla.

Io non so quindi vedere come se si voleva da senno favorire gl'interessi della Sardegna non si sia proposto che quella Banca fosse autonoma per le due isole. Ma appunto perchè col sistema della presente legge si vuol passare per le vie regionali, prima di venire alla dottrina sostenuta da altri, che cioè le Banche dovrebbero poter agire su tutta la superficie del regno, il dire che si crea una Banca autonoma per la sola Sicilia viene ad escludere la Sardegna; se poi si vuol far credere che creata questa Banca per la Sicilia, essa farà poi grazia di estendere le sue operazioni alla Sardegna, ciò poco giova, giacchè se la Sardegna non deve avere una Banca propria, ma deve ricorrere ad altre, troverà sempre più comodo di ricorrere a quella della Toscana.

Io poi combatto tanto nell'articolo come nell'ordine del giorno l'autorizzazione che vuol darsi al Governo di disporre dei fondi a favore di queste Banche, senza averne ricevuto facoltà dalla legge.

Io non so come si vogliano violare i principii costituzionali dando al Governo la facoltà di disporre dei denari dello Stato.

Se ciò si è fatto, come si dice, pel Banco di Napoli, in luogo di ripetere l'errore, sarà quando che sia opportuno di esaminare se quel decreto sia o no costituzionale.

Bello davvero il dire che si danno quei fondi già con decreti reali concessi, mentre neppur si dichiara se questi decreti siano dell'ex-regno di Napoli o dell'attuale regno d'Italia, ed a che somma rilevino. Fossero pur fondi che dalle dinastie anteriori o anche dal Governo dittatoriale siano stati tolti a quella Banca, è però fuori di dubbio che anche ammesso che detti fondi dovessero riprestarsi, ciò si possa fare per decreto reale.

Comprenderei che si invitasse il Governo a presentare un progetto di legge a questo riguardo, ma non comprendo che si possa da noi autorizzare il Governo a violare la Costituzione; se ha errato il Governo costituendo autonomo per mero decreto reale il Banco di Napoli, chiamatelo al dovere; ma non accordategli un indulto, a condizione che rinnovi l'errore per favorire un'altra provincia.

Comprendo benissimo, e quant' altri desidero, che Sicilia e Sardegna abbiano non solo i diritti che loro appartengono, ma si conceda loro tutto ciò che lo Stato può essere in condizione di dar loro per migliorarne le condizioni. Ma non intendo che per giungere a questo scopo si abbia a spogliare il potere legisla-

tivo delle sue attribuzioni, per rivestirne il potere esecutivo.

Io quindi, mentre di grande animo mi associerò perchè sia invitato il Governo a far tutto ciò che è possibile in favore della Sicilia e della Sardegna, presentando in proposito una legge sanzionabile dal potere legislativo, non posso accettare l'ordine del giorno in questione, sia perchè non credo migliorerebbe in alcun modo le condizioni della Sardegna, sia perchè ne rimarrebbero violati i principii costituzionali.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Asproni.

ASPRONI. Io, a dire la verità, non mi occupo molto degli ordini del giorno, i quali, in definitivo, non hanno nessun valore. Quando riducete la questione a un ordine del giorno, tanto vale che si prenda atto della dichiarazione del ministro, ed io mi contento di essa in questo momento, perchè non si può far di più. Io desidero che il Governo soddisfi ai desideri della Sicilia riguardo all'autonomia del Banco, perchè quel denaro è sangue di siciliani. Noi possiamo estendere alla Sicilia tutti i principii d'unità che vogliamo; ma quel denaro emanò dall'autonomia siciliana, prima che l'isola fosse fusa col continente, ed è una specie di restituzione di ciò che i borboni colà ricoverati, per ricompensarla colla solita gratitudine, avranno estorto nel tempo del loro esiglio di Napoli. Desidero che il Ministero faccia buon uso della riserva che si fa per la Sardegna, dove, sventuratamente, non abbiamo Banchi. Vi sono altre istituzioni, specialmente di carattere ecclesiastico, che, studiate bene, potrebbero forse essere utilizzate ed applicate. (*Alcuni deputati stanno conversando al banco dei ministri*) Non discenderò ai particolari, ma desidero che il signor ministro mi presti attenzione. Quando si parla di cose importanti bisogna che i ministri ascoltino. La cosa che sto per dire è grave, molto grave, ed è degna d'attenzione e da parte dei ministri e da parte della Camera.

Io raccomandava che si pensasse d'approfittare di tutte le istituzioni che si possono utilizzare in Sardegna in ordine al credito pubblico. Ho tanta fiducia nel buon risultato di questa legge, che non dubito che le stesse istituzioni particolari che ora autorizziamo, faranno caldissima premura per stabilire succursali, perchè in nessuna provincia come in Sardegna, possono utilmente funzionare tali istituzioni. Soprattutto raccomando una cosa, e la raccomando di cuore, riservandomi a domandarne rigoroso conto quando ciò sia opportuno. Pensi il Governo a guardarsi dalle proposte straniere e specialmente da quelle che gli vengono di Francia in questi solenni momenti. Non sono e non sarò mai francese.

MINISTRO PER LE FINANZE. Farò qualche osservazione sulle cose dette dall'onorevole Mellana, riguardo alla storia, all'origine ed alle vicende del Banco di Sicilia. Ho già notato come il capitale presente di questo Banco sia minore del capitale che ebbe quando fu stac-

cato dal Banco di Napoli. Ora debbo far osservare che in forza de' decreti promulgati prima dell'annessione della Sicilia al regno d'Italia, e per conseguenza in forza di decreti che aveano efficacia legislativa, il capitale del Banco ha una destinazione assegnata al Banco di Sicilia, a segno che gli utili di questo capitale impiegato alle operazioni di sconto non deve fruttare allo Stato, ma all'incremento del Banco stesso.

Qui io trovava quel tale principio di autonomia che, senza assicurarmi che il Banco di Sicilia potesse intieramente essere costituito in Banco autonomo, perchè la parte principale dei fondi cadeva in fondo dello Stato, mi faceva però certo che potesse il Governo determinare una parte di questo capitale ad una operazione speciale, cioè destinarla a quella del credito fondiario, facendo sì anche che quella parte di capitale autonomo che per la legge precedente si era venuto formando dei frutti degli sconti successivi, potesse entrare ad ingrossare questo capitale destinato a quella speciale operazione di credito. Ed è perciò che io diceva, non poter accettare sin d'ora dalla Camera l'invito di costituire in modo assoluto il Banco di Sicilia in Banco autonomo, riservandomi di meglio approfondire cotesta questione con nuovi studi; ma che mi credeva autorizzato ad asserire come per la parte che potesse riguardare le operazioni del credito fondiario potesse sin d'oggi il Governo determinaré la parte di capitale, ed il modo com'essa dovesse anche in appresso venirsi ingrossando.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Cancellieri.

Voci. La chiusura!

CANCELLIERI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro in risposta alle osservazioni poc'anzi sollevate dall'onorevole Mellana, risulta evidente che al Banco di Sicilia già da gran tempo o dalla sua istituzione i fondi furono assegnati, e che oggi non si tratta di assegnare nuovi fondi, ma di determinare quale parte dei fondi di cui trovasi dotato il Banco dovrà restare per servizio di deposito e sconto, e quale per l'esercizio del credito fondiario. Ciò posto se il Ministero accetta l'ordine del giorno sottoscritto anche da me con La Porta ed altri amici, fin d'ora dichiaro in nome di tutti i sottoscrittori dell'ordine del giorno che siamo pronti a consentire, che alle parole *assegnando i fondi*, siano sostituite le parole: *determinando i fondi*.

PRESIDENTE. Il ministro accetta questo emendamento dell'onorevole Cancellieri?

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto.

PRESIDENTE. Abbiamo due ordini del giorno che riguardano l'uno limitatamente la Sardegna, e l'altro, che è più ampio, tutte le provincie alle quali non provvede la legge in discussione.

Abbiamo inoltre due ordini del giorno che riguardano unicamente la Sicilia.

I proponenti potrebbero mettersi d'accordo, affinchè la Camera non abbia a votare due volte sopra un me-

desimo argomento. Quanto all'onorevole Calvo, si associa all'ordine del giorno del deputato Sineo.

SINEO. Se la Camera permette, darò lettura del mio ordine del giorno, perchè resta un poco modificato.

Voci. Legga! legga!

SINEO. « La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dei signori ministri delle finanze e di agricoltura e commercio;

« Nella fiducia che il Governo farà uso delle facoltà riservategli coll'articolo 23, con tutta quella larghezza e quella sollecitudine che saranno ragionevolmente reclamate dalle popolazioni interessate,

« Passa alla votazione di detto articolo 23. »

Ho tolto dal mio ordine del giorno la parte che concerneva più specialmente la Sicilia, per la quale mi associo all'ordine del giorno dell'onorevole La Porta.

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco si associa all'ordine del giorno?

NISCO. Io accetterò. La mia idea era di assicurare alla Sicilia uno stato autonomo di credito. Non ho sentito le modificazioni che sono state fatte al mio ordine del giorno, ma quando il ministro l'accetti e tornino soddisfacenti ai miei colleghi siciliani, il mio desiderio è perfettamente esaudito.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti questi due ordini del giorno, gli altri essendo stati ritirati.

MINISTRO D'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Accetto anche l'ordine del giorno Sineo.

PRESIDENTE. Comincio a dar lettura di quello dell'onorevole Sineo:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni dei signori ministri delle finanze e di agricoltura e commercio, nella fiducia che il Governo farà uso delle facoltà riservategli coll'articolo 23, con tutta quella larghezza e sollecitudine che saranno ragionevolmente reclamate dalle popolazioni interessate, passa alla votazione dell'articolo 23. »

(È approvato.)

Viene ora l'altro ordine del giorno presentato dal deputato La Porta, e da altri, concernente la Sicilia. Ne do lettura:

« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, invita il Governo del Re a costituire il Banco di Sicilia in Banco autonomo, per quanto riguarda l'esercizio del credito fondiario, determinandovi il capitale corrispondente in quello destinatogli dai precedenti decreti reali. »

Non c'è bisogno di appoggiarlo perchè è firmato da più di venti deputati.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

C'è un ordine del giorno del deputato Piolti De' Bianchi il quale è così concepito:

« Il Governo del Re è invitato a far in modo che gli istituti autorizzati colla presente legge ad esercitare il

credito fondiario non abbiano alcun vincolo territoriale in detto esercizio. »

Voci. Questo è un altro argomento.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Per le ragioni già esposte, il Ministero non potrebbe accettare quest'ordine del giorno che andrebbe contro tutto il sistema della legge.

RESTELLI, relatore. Anche la Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Piolti insiste?

PIOLTI DE' BIANCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

« Art. 23. La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.

« È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario nei termini della presente legge ad istituti consimili a quelli contemplati nell'articolo 1, i quali domandassero di assumerlo nella Sicilia e nella Sardegna. »

(È approvato.)

« Art. 24. Gli stati delle operazioni del credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 25. Le operazioni del credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun istituto vigila immediatamente le operazioni del credito fondiario e controfirma le cartelle.

« I relativi assegnamenti sono a carico degli istituti. »

L'onorevole Piolti De' Bianchi ha presentato sull'articolo 25 il seguente ordine del giorno:

« La Camera, considerando che il sistema di vigilare le grandi operazioni industriali e commerciali a mezzo di commissari regi, non ha prodotto tutti i vantaggi desiderati, invita il Ministero a studiare con sollecitudine il quesito, se, quando, e con quali metodi convenga regolare tale vigilanza. »

L'onorevole proponente ha la parola.

PIOLTI DE' BIANCHI. A me pare abbastanza evidente lo scopo a cui tende questo mio ordine del giorno. Io non volli proporre alcuna modificazione all'articolo 25 della legge pei motivi già esposti, cioè pel desiderio che venga approvato al più presto, come ne ha manifestato desiderio tutta la Camera, questo progetto di legge. E non l'avrei proposto nemmeno se tale riguardo non fosse, anche perchè si tratterebbe di un mutamento radicale di sistema, e non si può mutare un intero sistema in occasione di una legge parziale. Io credo che l'opinione pubblica, ed anche l'opinione di questa Camera, come lo deduco dai molti discorsi uditi negli uffici, ed in conversazioni private, sia convinta di questo fatto, che cioè il sistema dei commissari regi, no-

minati a sorvegliare le grandi istituzioni di credito e d'altre operazioni commerciali ed industriali, non corrisponda al desiderio. È una promessa di sorveglianza che molte volte si riduce a ben poca cosa; che eccita la pubblica fiducia e non la soddisfa, e che quindi complica quasi la responsabilità del Governo in affari privati, che esso non giunge a controllare seriamente.

Di ciò io non faccio colpa a nessuno, nè all'attuale, nè ai precedenti Ministeri. Il sistema risale al Parlamento subalpino il quale neppure è imputabile d'aver errato, perchè trattasi di una questione assai grave, che certamente esige molti studi, ed alla quale non è a meravigliarsi se non si siano sempre trovate le migliori soluzioni.

Ma però profitto di quest'occasione per invitare il Governo a riprendere in esame il quesito, ed a studiare il modo di portare una vigilanza seria, e soltanto nei casi nei quali la vigilanza sia necessaria.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. A me pare che non sia il caso di votare sotto forma di ordine del giorno questa questione, della quale però è certo essersi molto preoccupato il Governo; e se dovessi esprimere la mia opinione personale, forse non sarebbe molto diversa da quella dell'onorevole Piolti De'Bianchi.

Ma io credo non esser questo il momento di trattare una questione di questa natura; quindi io pregherei l'onorevole Piolti De'Bianchi, ritenute queste mie dichiarazioni, a ritirare il suo ordine del giorno.

PIOLTI DE' BIANCHI. Prendendo atto delle dichiarazioni esplicite del signor ministro, ritiro l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo 25.

(È approvato.)

« Art. 26. Un regolamento da approvarsi con decreto reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge.

« In ispecie poi determinerà:

« La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiari, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

« Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel ri-

lascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

« La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gl'incendi;

« I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

« Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

« Le norme per l'investimento del fondo di riserva;

« I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa e l'ufficio dei delegati governativi.

« Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli istituti intraprendano qualsiasi operazione di credito fondiario. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 27. *Disposizioni transitorie.* Ferma la disposizione dell'articolo 1253 del Codice civile pel subingresso a favore degli istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finchè non sia unificata per tutto il regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore, quando sia avvertito dai rappresentanti degli istituti, essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta, almeno 8 giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore. »

(È approvato.)

Prego i signori deputati di essere al loro posto alle due, perchè voteremo per scrutinio segreto questa legge sull'ordinamento del credito fondiario, non che quella precedentemente discussa sulla coltivazione delle risaie.

La seduta è sciolta alle ore 12 1/4.